

10 8 GEN. 2009

- 16185

ALLE BANCHE CORRISPONDENTI

ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Circolare n.3 (Garanzia Sussidiaria)

GARANZIA SUSSIDIARIA ex L. 311/2004 art. 1, comma 512.
Modalità operative

Come noto, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 febbraio 2006, sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie di cui alla legge in oggetto.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato Decreto, la garanzia sussidiaria può essere attivata a fronte dei finanziamenti bancari concessi alle imprese destinati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle connesse e collaterali di cui all'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In relazione a quanto sopra, da parte di taluno sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla possibilità o meno di attivazione della garanzia a fronte di esposizioni nella forma locazione finanziaria (leasing) ad oggetto beni strumentali delle aziende agricole.

Al riguardo, si fa presente che l'operatività della garanzia sussidiaria prescinde dalla forma tecnica di esposizione garantita e pertanto, in presenza di locazione finanziaria finalizzata alle attività di cui all'art.43 del TUB, il soggetto concedente il credito deve attivare la garanzia sussidiaria secondo i consueti criteri previsti dalla normativa vigente segnalando al Garante tali operazioni con il relativo codice meccanografico indicato nell'allegato 1 delle vigenti "Istruzioni Applicative".

hs

✓

Ai fini dell'operatività della garanzia, restano fermi tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla vigente normativa.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

LS

AV

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Ezio Castiglione)

